



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

# NOTIZIARIO

Nr 2 2013

## Argomenti :

*1. L'Assicurazione Sociale per l'Impiego -2. Nuova proroga per il DUVR*

### 1. L'ASpI

A decorrere dall'1.01.2013, in base all'art. 2, comma 1 della Legge 28 giugno 2012, Nr 92, è stata introdotta nel nostro ordinamento e nel panorama dei cc.dd. "ammortizzatori sociali", l'ASpI, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Più in particolare, sono state previste due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione: l'indennità di disoccupazione **ASpI** e l'indennità di disoccupazione denominata **mini-ASpI**.

Le **due nuove prestazioni** sono destinate a **sostituire** a tutti gli effetti le attuali prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile, mobilità.

Destinatari dell'ASpI saranno **tutti i lavoratori dipendenti**, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per il riconoscimento dell'indennità occorrerà :

- a) che il lavoratore sia in stato di **disoccupazione**
- b) che lo stato di disoccupazione sia **involontario**, con esclusione quindi dei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ma sempre che non siano avvenute :
  1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)
  2. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici
- c) nell'ambito della procedura di conciliazione con esito positivo <sup>1</sup>
- d) si possano far valere :
  1. almeno **due anni di assicurazione** nella vita lavorativa,
  2. almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per la determinazione dell'importo spettante si farà riferimento ad una **nuova base di calcolo**, che sarà costituita dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, che verrà divisa per il

<sup>1</sup> Tale procedura si tiene presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge di riforma e consente di chiudere e definire senza possibilità di strascichi la conclusione del rapporto di lavoro e i suoi termini. In questa ipotesi pur giungendosi ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l'erogazione della nuova indennità di disoccupazione.

totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'**indennità mensile** effettivamente erogata è fissata in rapporto a tale retribuzione media mensile calcolata, e sarà pari al 75 per cento nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili<sup>2</sup>, e pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo, nei casi in cui sia superiore.

Le nuove norme prevedono un graduale aumento della **durata della prestazione**, collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni. Per gli eventi intercorsi nell'anno 2013, la durata è pari a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la **liquidazione degli importi** del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa<sup>3</sup>.

Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza della prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

## 2. ANCORA UNA PROROGA PER IL DUVR

Il DUVR, Documento Unico di Valutazione dei Rischi conosce un nuovo slittamento : la recente Legge di stabilità ha prorogato fino al prossimo 30 giugno 2013 il termine del periodo transitorio entro il quale gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013**.

La valutazione dei rischi rappresenta il momento centrale della **prevenzione degli infortuni** sul lavoro ed il testo unico prevede che il datore di lavoro provveda alla sua elaborazione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria.

Si tratta di un compito non delegabile che vede il coinvolgimento anche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia, è previsto che nei luoghi di lavoro meno rischiosi in cui siano occupati fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi possa essere effettuata secondo procedure standardizzate.

\* \* \* \* \*

### Convenzione Teatro Golden



### TI RICORDI DI ME?

con **Ambra Angiolini e Edoardo Leo**

Dal **5 al 17 Febbraio** sarà in scena al Teatro Golden "Ti ricordi di me?", una divertente commedia scritta da **Massimiliano Bruno**, diretta da **Sergio Zecca**.

**TEATRO GOLDEN**

Via Taranto 36 - Tel 06.70493826 [info@teatrogolden.it](mailto:info@teatrogolden.it) ; [www.teatrogolden.it](http://www.teatrogolden.it)

<sup>2</sup> Annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

<sup>3</sup> Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.